

Sostegni alla chiusura puntuale dei contratti

Via libera definitivo alla delega al governo su contrattazione e salari

Giorgio Pogliotti

Definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati prevedendo che il loro trattamento economico complessivo minimo costituisca la condizione minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla stessa categoria.

Il principio è contenuto nella legge delega approvata ieri in via definitiva dal Senato (78 sì, 52 no) in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva - relatore Francesco Zaffini (Fdi) -, provvedimento già approvato dalla maggioranza alla Camera ben ventuno mesi fa, che ha sostituito la proposta unitaria presentata dalle opposizioni sull'introduzione anche in Italia del salario minimo legale. Il testo trasmesso al Senato il 6 dicembre 2023, che non prevede coperture economiche per incentivare i rinnovi puntuali dei contratti scaduti e si applica ai soli lavoratori del privato, assegna al governo sei mesi (dall'entrata in vigore della legge) per esercitare la delega, su proposta del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, attraverso uno o più decreti legislativi.

Tra i criteri direttivi c'è il sostegno del rinnovo puntuale dei contratti collettivi nazionali di lavoro, attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi per bilanciare e, se possibile, compensare la riduzione del potere di acquisto. Per ciascun contratto scaduto, non rinnovato entro i termini previsti, e per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del ministero del Lavoro, con l'adozione delle misure necessarie sui trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro più applicati nei settori affini (dizione che sostituisce il riferimento ai contratti stipulati dalle parti sociali «comparativamente più rappresentative», finora usato nel diritto del lavoro italiano).

Per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi, scatterà l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli dei Ccnl maggiormente applicati nel settore oggetto dell'appalto.

Un altro criterio guida consiste nell'estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei Ccnl ai lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando il Ccnl della categoria più affine. Si dovranno prevedere anche strumenti per favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive,

anche per «far fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale».

In un'ulteriore delega, da esercitare con Dlgs, ha tra i criteri direttivi quello di razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, attraverso strumenti che rendano «effettiva, certa ed efficace» l'acquisizione dei dati sull'applicazione della contrattazione collettiva a tutti i livelli, per ciascuna categoria, e dei dati sui trattamenti retributivi riconosciuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA